

REGOLAMENTO (CE) N. 1080/2001 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 2001

relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1º luglio 2001 al 30 giugno 2002)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù del calendario CXL, è necessario aprire un contingente tariffario annuo per l'importazione di 53 000 tonnellate di carni bovine congelate del codice NC 0202 e di prodotti del codice NC 0206 29 91. Devono essere definite le modalità di applicazione del contingente per l'esercizio 2000/2002 che inizia il 1º luglio 2001.
- (2) Per la ripartizione del contingente è opportuno applicare il metodo previsto all'articolo 32, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1254/1999, evitando peraltro discriminazioni tra gli operatori interessati. Occorre pertanto consentire l'accesso al contingente agli operatori cosiddetti «nuovi arrivati».
- (3) È quindi opportuno assegnare agli importatori tradizionali il 70 % del contingente, ossia 37 100 tonnellate, proporzionalmente ai quantitativi che hanno importato nell'ambito dello stesso tipo di contingente nel periodo compreso tra il 1º luglio 1997 e il 30 giugno 2000. Talvolta errori amministrativi commessi dall'organismo nazionale competente rischiano di limitare l'accesso degli operatori a questa parte del contingente. Occorre prevedere disposizioni per correggere eventuali pregiudizi.
- (4) Nel quadro di una procedura fondata sulla presentazione di domande da parte degli interessati e sull'accettazione delle medesime da parte della Commissione, occorre

inoltre autorizzare l'accesso alla seconda parte del contingente, pari a 15 900 tonnellate, agli operatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e che trattano quantitativi di una certa entità. La serietà dell'impresa va dimostrata mediante la presentazione di prove di operazioni commerciali di una certa consistenza con paesi terzi nel settore delle carni bovine, svolte nel periodo compreso tra il 1º luglio 1998 e il 30 giugno 2000.

- (5) Nel 1999 le esportazioni di carni bovine provenienti dal Belgio sono state gravemente compromesse dalla contro-versia sulla diossina. Per le 15 900 tonnellate sopra menzionate si dovrà tener conto, nel definire i criteri di rendimento, della situazione delle esportazioni in Belgio.
- (6) Il controllo dei suddetti criteri presuppone che la domanda sia presentata nello Stato membro in cui l'importatore è iscritto nel registro dell'IVA.
- (7) Per evitare speculazioni occorre:
 - escludere dall'accesso al contingente gli operatori che dalla data del 1º giugno 2001 non esercitano più alcuna attività nel settore delle carni bovine,
 - fissare una cauzione relativa ai diritti d'importazione,
 - escludere la possibilità di trasferire i titoli d'importazione, e
 - limitare il rilascio dei titoli d'importazione ad un operatore al quantitativo per il quale gli sono stati assegnati diritti d'importazione.
- (8) Al fine di obbligare l'operatore a chiedere titoli d'importazione per tutti i diritti d'importazione attribuiti, occorre stabilire che tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999 ⁽⁴⁾.
- (9) Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, ai titoli d'importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽⁵⁾, e il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 24/2001 ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

⁽⁷⁾ GU L 3 del 6.1.2001, pag. 9.